

CHIARIMENTI AL 15.12.2023

D1: Al paragrafo 6.3 comma b del disciplinare di gara sono elencate le certificazioni ISO che devono essere in possesso del concorrente. Nel caso il concorrente sia una Rete di Imprese, si chiede di specificare se le certificazioni ISO devono essere possedute da tutte le aziende presenti nella Rete e partecipanti alla presene gara o possono essere in possesso solo di alcune ovvero una sola delle aziende partecipanti alla Rete manlevando le altre dall'onere della certificazione.

R1: In riferimento a quanto richiesto, rispetto alle Reti di imprese, si riporta quanto previsto al punto 6.4 del Disciplinare:

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione all'Agenzia Cybersecurity Nazionale (ACN) cui al punto 6.3 lett. a) e b) deve essere posseduto dall'esecutore.

Pertanto, le certificazioni ISO devono essere possedute dall'impresa indicata come "esecutrice".

D2: Nel Disciplinare di Gara al paragrafo 6.3 al comma b si afferma che, in relazione ai Servizi SaaS, le certificazioni dovranno essere possedute al momento del rilascio della piattaforma e per tutta la durata del servizio. Si chiede se quanto riportato nel disciplinare consente la partecipazione alla gara anche alle aziende che, al momento della presentazione dell'offerta, sono sprovviste di una o tutte le certificazioni ISO elencate.

R2: In riferimento a quanto richiesto, si precisa che è consentita la partecipazione alla gara anche alle aziende sprovviste delle certificazioni ISO elencate nel disciplinare purché al momento della presentazione dell'offerta rendano apposita autocertificazione nella quali si dichiarì che all'atto dell'installazione dei servizi saranno possedute tutte le certificazioni ISO previste.